



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale di Napoli**  
**Sezione specializzata in materia di impresa**

Nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Caterina di Martino

Presidente rel. ed est.

dott. Adriano Del Bene

Giudice

dott.ssa Francesca Reale

Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. r.g. 16918/2020, promossa da:

**OMISSIS**, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata all'atto introduttivo, dall'avv. **OMISSIS**, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in **OMISSIS**

-ATTRICE-

**CONTRO**

**OMISSIS in persona del legale rappresentante p.t.**

-CONVENUTO CONTUMACE-

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA  
DECISIONE**

La società *Omissis*, in data 11.05.2020, promuoveva il presente procedimento europeo per le controversie di modeste entità, di cui al Regolamento Europeo 861/2007, allegando che:

-il fotografo *Omissis* aveva ceduto alla società attrice *Omissis* i propri diritti di sfruttamento economico relativi ad una fotografia raffigurante una veduta aerea del Vesuvio. La fotografia era pubblicata con apposite credenziali ed acquistabile in licenza direttamente dal sito del fotografo;

-la fotografia era stata pubblicata, per un totale di almeno 15 mesi, senza alcuna autorizzazione da parte di *Omissis*, sul sito web, riconducibile alla convenuta, *Omissis*.

Tanto premesso, parte attrice domandava al Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di impresa, di:

- **accertare** la violazione del diritto d'autore da parte della convenuta
- **condannare** parte convenuta al risarcimento dei danni derivanti dall'indebito sfruttamento economico dell'immagine, secondo i parametri del tariffario SIAE 2020, nella misura di €

*4.250,00 euro o nella diversa maggiore o minore misura ritenuta di giustizia e comunque entro il limite di valore del presente procedimento.*

In data 8.09.2020 veniva emesso un Decreto Ingiuntivo Europeo n. 4950/2020 per l'importo di cui alla domanda. Parte attrice, successivamente, rilevato l'errore, ne domandava al Tribunale adito la revoca con apposita istanza, accolta in data 9.09.2020. Il rito, dunque, veniva convertito ed il procedimento veniva iscritto con un nuovo numero di ruolo, l'attuale R.G. 16918/2020.

Parte convenuta non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.

Riassegnato il giudizio, mutato il giudice istruttore, in data 24.02.2022 la causa era riservata in decisione al Collegio con termine di dieci giorni per il deposito della documentazione tradotta in lingua italiana.

La domanda è fondata e come tale meritevole di accoglimento.

In via preliminare va dato atto che il precedente giudice istruttore con provvedimento dell'11.6.2021, accertata la regolarità della notifica e la mancata costituzione della società convenuta ne ha dichiarato la contumacia.

Inoltre nelle more della decisione, come disposto a verbale all'udienza del 24.2.2022, è stato reso visibile al giudice relatore l'originario fascicolo (iscritto al n. 8310/2020 R.G. erroneamente come procedimento monitorio), con la documentazione allegata.

Sempre in via preliminare si osserva che il procedimento Europeo per le controversie di modesta entità, di cui al Regolamento Europeo n.861/2007 trova applicazione al caso di specie in quanto il petitum attoreo è inferiore al valore massimo indicato dall'art. 2, paragrafo 1 del regolamento de quo e la causa ha natura transfrontaliera, ai sensi dell'art. 3 del medesimo regolamento.

Parte attrice ha infatti sede legale in Germania, mentre la società convenuta ha la sede legale in Italia, nel distretto della Corte d'Appello di Napoli e ciò radica la competenza per territorio e per materia della Sezione specializzata in materia d'impresa del Tribunale di Napoli, considerata l'allegata violazione delle disposizioni in materia di diritto d'autore sulla fotografia.

Tanto premesso, la domanda va accolta seppure nei limiti segnati dalla presente motivazione.

L'art. 2 della Legge sulla protezione del diritto d'autore comprende tra le opere protette *“le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quelle della fotografia, sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II.”*

Pur volendo escludere il carattere creativo dell'opera, la fotografia in questione rientra comunque nell'ambito di tutela delle fotografie semplici ex art. 87 e ss. l.d.a. presentando, come documentato da parte attrice su cui ricade l'onere della prova, tutti requisiti di cui all'art. 90 l. 633/1941.

Dalla documentazione allegata è emerso che la paternità della fotografia è di *Omissis* e che la tutela del diritto di sfruttamento economico è stata ceduta alla società ricorrente ( cfr. conferma della paternità e cessione dei diritti tradotte in lingua italiana ed allegate alle note depositate il 4.3.2022); inoltre parte ricorrente ha dedotto e documentato che la fotografia era pubblicata con le credenziali ed era acquistabile con licenza direttamente dal sito dell'autore ( cfr. allegato all'istanza del 21.12.2020 ).

Più specificamente sul sito dell'autore era pubblicata la fotografia, una veduta aerea del Vesuvio, con le credenziali dell'autore ed era indicato che poteva essere acquistata sul sito (vi era in altro a sinistra un link “come acquistare”).

Inoltre è stato documentato che la stessa fotografia era stata utilizzata dalla convenuta pubblicandola sul suo sito ( cfr. screenshot allegato al ricorso iscritto al n. 8310/2020 R.g.).

Appare evidente, dunque, la violazione del diritto d'autore da parte della convenuta, che ha illecitamente utilizzato la fotografia per finalità promozionali sul proprio sito senza l'autorizzazione dell'autore.

Per quanto concerne il periodo di riferimento, va osservato che lo screenshot del sito web della convenuta è stato effettuato in data 29.10.2019 e dallo stesso sito web emerge che la pagina era stata creata il 23.10.2018 ( cfr.allegato al ricorso iscritto al n.8210/2020 R.G.).

Parte ricorrente ha dedotto l'utilizzo per almeno 15 mesi, ma sulla base della documentazione agli atti deve ritenersi provata la pubblicazione non autorizzata della fotografia per un periodo pari a 12 mesi.

Per quanto concerne la quantificazione del danno, il Tribunale ritiene congruo assumere come parametro di riferimento le tabelle realizzate dalla Società Italiana degli Autori e Editori ( allegate al ricorso iscritto al n. 8310/2020 R.G.), in particolare la tabella 5 di cui al punto 3.2.1 per l'utilizzo delle opere tutelate a fini pubblicitari.

Tenuto conto delle tariffe previste (euro 500,00 per il primo mese, euro 375,00 mensili per il secondo e il terzo mese ed euro 250,00 al mese fino a 12 mesi), e del numero di mesi in cui la fotografia è stata utilizzata senza il consenso dell'autore (pari a 12), il danno va quantificato in euro 3500,00, oltre interessi legali dal 17.12.2019 ( data di notifica della diffida).

Le spese del presente giudizio sono integralmente a carico della parte convenuta e si liquidano, tenendo conto dei valori della causa, in applicazione dei parametri di cui al D.M.n. 55 del 2014.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto a **n. 16918/2020** r.g., così provvede:

- a) accoglie la domanda e per l'effetto condanna *Omissis* al pagamento in favore di parte attrice della somma complessiva di euro 3500,00 a titolo di risarcimento del danno:
- b) condanna la convenuta alla rifusione, in favore di parte attrice, delle spese processuali che si liquidano in euro 196,00 per spese ed euro 1700,00 per compensi oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a .

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 22.3.2022

Il Presidente rel. ed est  
Dott.ssa Caterina di Martino